Prefettura Catania - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ATTIVITA' CONTRATTUALE - Prot. Ingresso N.0115624 del 05/11/2018

MINISTERO DELL'INTERNO
Prefettura di Catania

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Sicilia

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 214 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CATANIA

VERBALE QUARTA SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di novembre (05/11/2018), alle ore 10:30, nei locali della Prefettura – U.T.G. di Catania Via Prefettura n. 19 si è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto Prefettizio 21/09/2018 e con Determina n. 1448/DRSI del 21/09/2018 del Direttore della Direzione Regionale Sicilia dell'Agenzia del Demanio, così composta:

1. Dott.ssa Laura Pergolizzi, Viceprefetto Aggiunto della Prefettura di Catania, Presidente;
2. Dr.ssa Maria Dominici, funzionario dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Sicilia, componente;
3. Avv. Fabio Spirio, funzionario dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Sicilia, componente.

Il Presidente constata che alle ore 10:30 sono presenti:
- per il RTI CATANIA sono presenti il Sig. Palermo Benedetto in qualità di rappresentante legale della Mandataria Soccorso Stradale San Salvatore S.r.l. e l'Avv. Altieri Giuseppe, giusta delega del rappresentante legale della San Salvatore S.r.l.;
- per l'impresa Aliotta di Aliotta Maria Rita è presente la Sig.ra Aliotta Maria Rita, titolare dell'omonima impresa individuale quale mandataria di un costituendo raggruppamento;

e dichiara aperta la seduta.

Il RUP dott. Alfio Pulvirenti, consegna al Presidente, i tre plichi pervenuti entro le ore 12.00 del 18 settembre 2018, termine fissato nel Disciplinare di gara per la presentazione delle domande.

Facendo seguito ai verbali di gara del 25/09/2018, del 01/10/2018 e del 24/10/2018 la Commissione ricorda di aver provveduto, a seguito di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, ad **ammettere** i seguenti operatori economici:

1) Raggruppamento costituendo "RTI CATANIA";
2) Rondinella Soccorsi S.r.l..

Nella seduta del 24/10/2018 la Commissione procedeva con l'apertura del plico pervenuto in data 10/10/2018 del RTI Aliotta ed esaminata la documentazione integrativa all'interno, corrispondente a quanto richiesto dal RUP con nota del 03/10/2018, evidenziava unicamente l'illeggibilità del DGUE in formato elettronico presentato dal raggruppamento temporaneo costituendo relativo alla mandataria Aliotta di Maria Rita Aliotta e pertanto appariva necessario acquisire il DGUE elettronico in formato leggibile.

Entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della richiesta di soccorso inoltrata dal RUP all'operatore economico, è pervenuto, nel rispetto del termine assegnato il seguente plico:

OPERATORE ECONOMICO	DATA ORA INIZIO LAVORI
Raggruppamento costituendo "ALIOTTA"	25/10/2018

L'Avv. Altieri, come sopra costituito, richiede di allegare alla seduta pubblica odierna due dichiarazioni con le quali richiede, sulla base delle motivazioni ivi espresse, l'esclusione del RTI Costituendo Aliotta.
Deposita, altresì, il DDG 443 del 30/03/2017 sottolineando l'appartenenza del Foglio 10 part. 126 del Catasto del Comune di Santa Venerina (indicato nella relazione tecnica della ditta Rondinella Soccorsi s.r.l. tra le aree del servizio) ad altro soggetto.

Alle ore 11:20 interviene Sig. Pruiti Ciarello Rosario in rappresentanza della mandante Pruiti S.r.l. del RTI costituendo "Aliotta", giusta delega del rappresentante legale Sig. Pruiti Ciarello Alessandro.

Alla luce delle dichiarazioni depositate dall'Avv. Altieri la Commissione sospende la seduta per valutare le richieste sopra citate ed aggiorna la stessa alle ore 12:30.

Alle ore 12:30 riprende la seduta pubblica.
Con riferimento alla richiesta di esclusione del RTI Aliotta basata sulla presunta concessione di ulteriore termine dilatorio per l'esercizio del soccorso istruttorio dopo la scadenza del termine inizialmente concesso, la stessa richiesta non può trovare accoglimento per le motivazioni che di seguito si riportano.
La ditta Aliotta, infatti, nel termine concesso ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, ha prodotto il documento mancante e richiesto dal RUP, assolvendo all'onere imposto alla parte di integrazione della documentazione amministrativa. Il file prodotto risultava parzialmente illeggibile, causa errore file già riscontrato anche in sede di presentazione da parte di altro operatore economico. La Commissione ha dunque ritenuto di consentire alla parte la presentazione di un file leggibile, concedendo un termine di 5 giorni, alla luce anche dei recenti orientamenti dell'ANAC in materia di legittima duplicazione del soccorso istruttorio per il completamento di irregolarità formali della documentazione amministrativa e del principio espresso dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 975 del 02/03/2017.
Con riferimento alla contestazione relativa alla quantificazione delle quote degli operatori economici raggruppandi nel costituendo RTI Aliotta, si precisa che soprattutto in materia di servizi, come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, nessuna previsione normativa impone la corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione. In particolare l'art. 48, comma 4 del Dlgs. 50/2016 si limita a prevedere che nell'offerta devono essere unicamente specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. Tale previsione va letta in coordinamento

con l'art. 83, comma 8 del medesimo decreto secondo cui gli enti appaltanti indicano nel bando le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti.
Il quadro che ne deriva non prevede quindi alcuna corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni.
Vi è di più. Nel caso di specie le stazioni appaltanti non hanno imposto una soglia minima di quantificazione di tipologia di servizio né il peso in termini di risorse umane, organiche dell'impresa utili alle attività che effettivamente verranno eseguite.
Infine, con riferimento alla tipologia di raggruppamento richiamato nelle deduzioni dall'Avv. Altieri, si precisa che l'ATI Aliotta rientra più correttamente in un RTI di tipo misto.
Inconferente risulta, altresì, l'affermazione sulla effettiva affidabilità e capacità della mandataria basata sulla eventuale futura possibile risoluzione contrattuale per inadempimento ad oggi non valutabile da questa Commissione aggiudicatrice, vocata alla analisi dei documenti di gara richiesti e verifica dei requisiti minimi per la partecipazione alla stessa.
Per le motivazioni sopra esposte le richieste di esclusione non possono trovare accoglimento.

Con riferimento al documento depositato e in particolare il DDG n. 443 del 30/03/2017, lo stesso risulta coerente con quanto dichiarato dalla Ditta Rondinella in sede di Relazione Tecnica presentata dall'Ing. Raffaele Monaco.
L'Avv. Altieri dichiara di riservarsi eventuale impugnazione giurisdizionale.

Si procede con l'apertura della busta presentata dalla Ditta Aliotta, contenente il DGUE in formato elettronico ed esaminata la documentazione integrativa all'interno, corrispondente a quanto richiesto dal RUP con nota del 24/10/2018, dichiara il predetto operatore economico **ammesso** alla successiva fase di apertura della busta tecnica.

La Commissione procede, in ordine di arrivo, con l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica.
Le buste B "Offerta Tecnica" presentate dal RTI Catania e RTI Aliotta contengono quanto richiesto nel disciplinare di gara e pertanto verranno esaminate in seduta riservata dalla commissione aggiudicatrice con attribuzione dei relativi punteggi.

Con riferimento alla busta B "Offerta Tecnica" presentata dalla società Rondinella Soccorsi s.r.l. si constata la presenza all'interno della busta unicamente di una planimetria dell'area di custodia dei veicoli e del documento di identità della Sig.ra Russo Patrizia.
Risultano assenti i documenti richiesti **a pena di esclusione** dal disciplinare di gara e precisamente la relazione tecnica e i relativi allegati.

Alla luce di ciò la Commissione non ammette alla successiva fase di valutazione l'operatore economico Rondinella Soccorsi s.r.l. che, pertanto, è **escluso** dalla procedura di gara.

Alle ore 13:15 il Presidente dichiara chiusa la quarta seduta pubblica, informando i presenti che la data della successiva seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi attribuiti in seduta riservata dalla Commissione e contestuale apertura delle buste contenenti le offerte economiche si terrà il giorno 13/11/2018 alle 10:30 presso la medesima sede. Di tale seduta si darà pubblicità mediante pubblicazione di apposito avviso sui siti internet delle Stazioni Appaltanti, nella sezione dedicata alla gara.

Il presente verbale consta di pagine 4 (quattro) oltre gli allegati.

Presidente, Viceprefetto Aggiunto Dott.ssa Laura Pergolizzi

Componente, Dott.ssa Maria Dominici

Componente, Avv. Fabio Spirio

Si rileva ~~inoltre~~ la illegittimità del provvedimento con il quale la Commissione nella seduta del 24 ottobre 2018 ha concesso un ulteriore termine per l'esercizio del soccorso istruttorio dopo la scadenza del termine concesso a seguito della seduta del 1 ottobre 2018.

L'art. 83 comma 9 regolamenta la disciplina del soccorso istruttorio prevede massimo un termine di giorni dieci e aggiunge che l'inutile decorso del termine determina l'esclusione del concorrente dalla gara.

In tal senso la recente giurisprudenza (cfr. Tar Lazio 30 marzo 2018 n. 3572 in linea con Consiglio di Stato A.P. 30 luglio 2014 n. 16) che esclude la possibilità di accordare una ulteriore dilazione per il contrasto con il principio di celerità della procedura di gara.

Di conseguenza stante la scadenza del termine concesso per la regolarizzazione si chiede di voler dichiarare la esclusione della concorrente RTI Aliotta

Catania 5 novembre 2018

Si rileva ~~inoltre~~ la illegittimità del provvedimento con il quale la Commissione nella seduta del 24 ottobre 2018 ha concesso un ulteriore termine per l'esercizio del soccorso istruttorio dopo la scadenza del termine concesso a seguito della seduta del 1 ottobre 2018.

L'art. 83 comma 9 regolamenta la disciplina del soccorso istruttorio prevede massimo un termine di giorni dieci e aggiunge che l'inutile decorso del termine determina l'esclusione del concorrente dalla gara.

In tal senso la recente giurisprudenza (cfr. Tar Lazio 30 marzo 2018 n. 3572 in linea con Consiglio di Stato A.P. 30 luglio 2014 n. 16) che esclude la possibilità di accordare una ulteriore dilazione per il contrasto con il principio di celerità della procedura di gara.

Di conseguenza stante la scadenza del termine concesso per la regolarizzazione si chiede di voler dichiarare la esclusione della concorrente RTI Aliotta

Catania 5 novembre 2018